

STATUTO

MADONNA DELLA PACE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: RAMACCA CT VIALE DELLA
LIBERTA' 98

Numero REA: CT - 344708

Codice fiscale: 05120730873

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 16-10-2013 - Statuto completo	2
--	---

I	comparenti	dichiarano di sottoscrivere una quota da euro 300,00
(trecento/00)	ciascuno,	dando atto che essi hanno già provveduto in
	data odierna a versare il relativo importo nelle casse sociali.	
Pertanto	il capitale iniziale sottoscritto e versato ammonta ad euro	
	900,00 (novecento/00).	
Quale	Amministratore Unico e rappresentante legale della Cooperativa	
	viene nominato, a tempo indeterminato, il socio DI MINEO Eugenio	
Antonino	che dichiara di accettare la carica conferita e che nei suoi	
	confronti non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza a tutti	
	gli effetti di legge.	
I	rapporti derivanti dal contratto sociale sono regolati dalle	
	seguenti	
	"NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE SEDE DURATA	
	Art. 1 - Denominazione	
E'	costituita una società cooperativa a mutualità prevalente	
	denominata "MADONNA DELLA PACE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE", ai	
	sensi dell'art. 1, comma primo, lettera a) della legge 381/91 e della	
	legislazione sociale vigente.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei		
	relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del	
	codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto	
	compatibili con la disciplina cooperativistica.	

	La società potrà tenere rapporti con i terzi.	
	Art. 2 - Sede	
	La cooperativa ha sede nel Comune di Ramacca.	
	La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, uffici, filiali,	
	succursali, dipendenze, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che	
	all'estero, nei modi e termini di legge.	
	Art. 3 - Durata	
	La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea.	
	TITOLO II	
	SCOPO OGGETTO	
	Art. 4 - Scopo mutualistico e oggetto sociale	
	La società ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della	
	comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei	
	cittadini mediante la gestione di servizi socio-sanitari,	
	assistenziali ed educativi.	
	Lo scopo che i "soci lavoratori ordinari" della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma	
	associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori	
	condizioni economiche, sociali e professionali. Conseguentemente, la	
	tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla società e dalle	
	associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia.	
	La cooperativa non ha scopo di lucro nel rispetto dell'art. 26 del	
	D.L.C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e quindi le riserve non	
	saranno mai distribuite ai soci per tutta la durata della società e	

	viene fatto divieto di distribuire gli utili in misura superiore a	
	quelli stabiliti dalla legge.	
	Nell'ambito della gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed	
	educativi, la cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	a)- istituzione, promozione, gestione, organizzazione in proprio e	
	non, di servizi socio-sanitari: centri di assistenza geriatrica,	
	comunità-alloggio, comunità terapeutiche assistite e protette, case-	
	famiglia per anziani, minori e ragazze madri, centri residenziali,	
	semi-residenziali e di semi-convitto, centri di attività protetta,	
	centri sociali, case albergo, centri diurni per minori ed anziani,	
	consultori, ambulatori per la diagnosi e la cura di handicappati	
	fisici e/o psichici, anziani, tossicodipendenti, minori in difficoltà	
	(con pendenze a carico, civili ed amministrative), coppie, donne in	
	gravidanza, bambini, adolescenti, adulti, detenuti nella fase post-	
	detentiva e famiglie di detenuti;	
	b)- creazione di ambulatori di medicina specialistica per la	
	prevenzione, la diagnosi, la cura e la riabilitazione;	
	c)- organizzazione e gestione di servizi socio-medico-psicopedagogici	
	e di medicina scolastica al fine di:	
	- favorire l'integrazione scolastica dei minori portatori di handicap;	
	- realizzare la prevenzione ed il recupero del disadattamento	
	scolastico, del disagio minorile e dell'abbandono scolastico;	
	- favorire la socializzazione di individui portatori di handicap o	
	soggetti socialmente disadattati in età pre e post scolare;	
	- assistenza igienico-sanitaria in orario scolastico;	

	- attività di sostegno didattico in orario post scolastico;	
	- realizzare forme di aiuto post e preventivo che tengano conto delle	
	esigenze globali delle persone, delle famiglie e delle comunità in	
	difficoltà;	
	- assistenza a sostegno dei bambini portatori o non di handicap in età	
	pre scolare da 0 a 3 anni;	
	- attività ricreative volte all'integrazione e alla formazione	
	professionale di soggetti in difficoltà;	
	d)- organizzazione e gestione di servizi di assistenza psichiatrica;	
	e)- istituzione e/o gestione di asili nido, scuole materne,	
	elementari, medie e superiori, attività parascolastiche, nonché	
	servizi ausiliari di collocamento; prestare assistenza ed orientamento	
	ai bambini garantendone la cura, la salvaguardia, tenendo sempre	
	presente gli aspetti educativi e pedagogici;	
	f)- organizzazione di servizi di assistenza e cura specialistica,	
	riabilitativa, sociale, domiciliare e/o presso ospedali, case di cura,	
	case di riposo per anziani, minori, handicappati fisici e/o psichici,	
	tossicodipendenti, etc; nonché in tutti gli spazi integrati nei vari	
	settori (scuole, trasporti, tempo libero, soggiorni, vacanze	
	integrate, animazione culturale);	
	g)- prestazione di servizi di trasporto e di servizio mensa;	
	h)- istituire e gestire consultori familiari;	
	i)- istituire, gestire e realizzare corsi di orientamento scolastico e	
	professionale, di qualificazione e di riqualificazione, nonché corsi	
	di formazione e aggiornamento di personale educativo, sanitario e non;	

	l)- effettuare studi e ricerche nel settore dei servizi sociali e	
	sanitari, con la realizzazione di censimenti in proprio e per conto	
	terzi e la realizzazione di archivi manuali o computerizzati da	
	utilizzare per la programmazione dei servizi;	
	m)- promozione, organizzazione e gestione di seminari di studi,	
	convegni, scambi di esperienze, anche a livello internazionale, nel	
	settore dei servizi sociali e sanitari;	
	n)- organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e	
	qualificazione anche attraverso l'utilizzo della legislazione	
	regionale, nazionale e comunitaria di settore;	
	o)- attività varie volte alla prevenzione ed al superamento di ogni	
	forma di emarginazione utilizzando l'occupazione del tempo libero	
	delle quali possano usufruire anche persone con problemi psico-fisici;	
	p)- gestione di uffici di servizi sociali e di segretariato sociale di	
	consulenza;	
	q)- organizzazione e gestione di centri fisioterapici e riabilitativi;	
	r)- organizzazione e gestione di centri benessere ed estetici;	
	s)- organizzazione e gestione di palestre, piscine, impianti sportivi	
	in genere, sale da ballo, attività ludiche e ricreative, animazione;	
	t)- editare e stampare interventi sulle attività relative ai citati	
	punti in oggetto.	
	Per la realizzazione dei suddetti scopi la cooperativa si prefigge la	
	stipula di convenzioni e/o la partecipazione ad appalti, gare,	
	trattative private, di enti locali (comuni, comunità montane,	
	province, regioni, unità sanitarie locali, etc.) con altri enti	

	pubblici morali, privati e con lo Stato o altri Enti nazionali.	
	La cooperativa potrà svolgere inoltre qualunque altra attività	
	connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonchè acquistare o	
	prendere in affitto impianti e attrezzature, macchinari, terreni e	
	costruire fabbricati, per l'espletamento dell'attività sociale;	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali	
	di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie	
	ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia	
	indirettamente che direttamente attinente ai medesimi nonchè, tra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in	
	imprese, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie	
	all'attività sociale;	
	b) costituire ed essere socia di società per azioni, a responsabilità	
	limitata e cooperative, ai fini del conseguimento degli scopi sociali	
	della cooperativa stessa;	
	c) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni e qualsiasi altra	
	garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del	
	credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonchè a	
	favore di altre cooperative;	
	d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici,	
	consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il	
	movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti	
	ed il credito;	
	e) costituire o partecipare ad associazioni per promuovere o erogare i	

	servizi previsti nel presente oggetto sociale;	
	f) la cooperativa si propone di costituire fondi per lo sviluppo	
	tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale;	
	g) la cooperativa si propone, altresì, l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale e finalizzate allo sviluppo o	
	all'ammodernamento aziendale.	
	Nell'ambito dei servizi come innanzi istituiti e gestiti, le attività	
	professionali verranno svolte personalmente da iscritti nei competenti	
	ordini professionali con assunzione diretta di incarichi e	
	responsabilità.	
	Art. 5 - Requisiti mutualistici	
	La cooperativa:	
	1)- destina annualmente al fondo mutualistico di cui all'articolo 11	
	della legge 31 gennaio 1992, n. 59 una quota pari al 3% dell'utile di	
	esercizio;	
	2)- non può distribuire dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;	
	3)- non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	4)- non può distribuire le riserve fra i soci cooperatori;	
	5)- devolverà, in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale versato e rivalutato	
	ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	

	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 6 - Soci Ordinari	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di	
	agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità	
	professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che	
	comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività	
	economica della cooperativa e deve essere coerente con la capacità	
	economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci,	
	anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Nel caso in cui si debba scegliere tra più soci, la priorità per	
	l'ammissione verrà data a chi tra esperienza lavorativa, competenza e	
	professionalità e/o esperienza di tipo cooperativo verrà ritenuto più	
	idoneo alle esigenze della cooperativa.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese	
	identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività	
	effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa	
	stessa. A tal fine, l'organo amministrativo accerta, ai fini	

	dell'ammissione, se esiste la suddetta condizione e la eventuale	
	dimensione dell'attività.	
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione, possono	
	essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non	
	siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla	
	direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui	
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.	
	Art. 7 - Soci speciali	
	L'Organo Amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla	
	legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria	
	speciale in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale;	
	b) al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano	
	completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del	
	perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo	
	può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in	
	grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli	
	scopi sociali ed economici.	
	La durata del periodo di formazione od inserimento è stabilito in anni	
	da uno a cinque. Essa viene determinata dall'organo di	
	amministrazione, tenendo conto delle caratteristiche del socio, delle	

	esigenze della cooperative e delle sue strategie di medio e lungo	
	periodo.	
	La delibera di ammissione dell'organo di amministrazione, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio	
	speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di	
	formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo	
	della cooperativa;	
	3. la quota di capitale sociale che il socio speciale deve	
	sottoscrivere al momento dell'ammissione, in misura comunque non	
	superiore al 50%.di quello previsto per i soci ordinari.	
	I soci speciali ammessi non possono superare un terzo del numero	
	totale dei soci cooperatori.	
	Essi concorrono alla determinazione del requisito previsto per	
	assumere il quadro di riferimento normativo della SPA.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 20, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in	
	relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento	
	nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale	
	sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in	
	occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del	

	bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci e non può	
	concorrere a determinare le maggioranze richieste e previste dallo	
	statuto.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto	
	amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e	
	dall'articolo 13 del presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di	
	scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti	
	dalla legge e dall'articolo 14 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il	
	socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri	
	soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e	
	dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti	
	la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di	
	partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati	
	al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso,	
	l'Organo Amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con	
	gli effetti previsti dall'articolo 8.	

	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste	
	dall'articolo 14.	
	Art. 8 - Procedura di ammissione	
	Chi intende essere ammesso come socio cooperatore dovrà presentare	
	all'organo di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:	
	a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data	
	e luogo di nascita; se persona giuridica, ragione sociale e sede;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione	
	professionale, delle specifiche competenze possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in	
	contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non	
	dovrà comunque essere inferiore, nè superiore al limite minimo e	
	massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale di cui	
	all'articolo 33 del presente statuto.	
	Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono	
	essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a)	
	del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto	
	sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la	
	rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto	

	costitutivo e dello statuto vigente, dichiarati conformi all'originale	
	dal Presidente dell'ente e dal Presidente del Collegio Sindacale, se	
	nominato, nonché l'estratto autentico della deliberazione di adesione	
	alla Cooperativa assunta dall'organo statutariamente competente,	
	contenente la dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione	
	dello Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.	
	L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti e la	
	inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta	
	giorni sull'ammissione della domanda, determinando:	
	- le modalità ed i termini di versamento del capitale sociale;	
	- l'eventuale sovrapprezzo, in rapporto all'esistenza e al valore	
	delle riserve divisibili, che dovrà essere versato con la stessa	
	modalità ed i termini del capitale sociale;	
	- sull'eventuale tassa di ammissione;	
	- sul tipo di rapporto di lavoro che verrà instaurato con la	
	cooperativa.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei	
	soci.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo di	
	amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa	
	delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio	
	può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla	
	domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione	
	della sua prima successiva convocazione.	

	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni	
	dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'Organo Amministrativo illustra nella relazione di bilancio le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di	
	nuovi soci.	
	Art. 9 - Obblighi del socio	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal	
	successivo art. 22;	
	- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	c) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali e il	
	proprio lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta,	
	nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e	
	ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello	
	risultante dal libro soci.	

Art. 10 - Diritti dei soci		
I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere		
dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e		
di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri		
sociali e i documenti relativi all'amministrazione.		
Art. 11 - Incompatibilità		
E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre		
cooperative che perseguano identici scopi sociali ed esplichino una		
attività concorrente, nonché di prestare lavoro a favore di terzi		
esercenti imprese concorrenti o esercitare in proprio attività in		
concorrenza con la cooperativa, salvo specifica autorizzazione		
dell'organo di amministrazione che può tenere conto delle tipologie e		
delle condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro.		
Art. 12 - Perdita della qualità di socio		
La qualità di socio si perde:		
1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il		
socio è persona fisica;		
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se		
il socio è diverso da persona fisica.		
Art. 13 - Recesso		
Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:		
a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;		
b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento		
degli scopi sociali.		
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata		

	alla società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare, entro sessanta giorni	
	dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma	
	della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, l'organo di	
	amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio il quale	
	entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 33.	
	Art. 14 - Esclusione	
	L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che nei	
	casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa	
	dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei	
	regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione	
	del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento	
	della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità	
	previste dal precedente articolo 11, o che svolga o tenti di svolgere	
	attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili	

	quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla	
	cooperativa, o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che	
	importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonchè	
	per reati che, per le modalità di esecuzione e la gravità, non	
	consentano la prosecuzione del rapporto.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da	
	farsi a cura dell'Organo Amministrativo.	
	Art. 15 - Provvedimenti in caso di recesso ed esclusione	
	Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione debbono	
	essere comunicate ai soci cooperatori destinatari mediante	
	raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Salvo diversa e motivata decisione dell'Organo Amministrativo, alla	
	deliberazione e comunicazione di recesso o di esclusione del socio	
	lavoratore consegue l'estinzione del rapporto sociale e la cessazione	
	del rapporto mutualistico.	
	Contro la deliberazione di recesso o di esclusione il socio, entro	
	sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure	
	arbitrali di cui al successivo articolo 33.	
	Art. 16 - Liquidazione	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del	
	capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai	

	sensi del successivo articolo 24, lettera c), la cui liquidazione	
	eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al	
	capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia	
	stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi	
	dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.	
	Il pagamento deve essere fatto entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al	
	socio ai sensi del successivo articolo 24, può essere corrisposta in	
	più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo	
	di cinque anni.	
	Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti	
	per il rimborso del capitale di cui al precedente comma,	
	all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla	
	quota parte delle riserve divisibili, ove esistenti, allo stesso	
	spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il	
	complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un	
	quarto.	
	Art. 17 - Morte del socio	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto	
	hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente	
	liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di	

	cui al successivo articolo 24.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza,	
	atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi	
	sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro sei mesi dalla data	
	del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3	
	del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società	
	possono richiedere di subentrare nella partecipazione del socio	
	deceduto previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi	
	del precedente art. 16.	
	Art. 18 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno	
	richiedere il rimborso della quota versata entro i cinque anni dalla	
	data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine	
	suddetto saranno devolute con deliberazione dell'Organo Amministrativo	
	al fondo di riserva legale.	

	TITOLO IV	
	Art. 19 - Strumenti finanziari	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui	
	all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito,	
	nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, che potranno	
	essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a	
	vigilanza prudenziale e da investitori qualificati rispettivamente ai	
	sensi degli articoli 2483 e 2526 del Codice Civile.	
	Possono costituire strumenti di finanziamento le azioni dei soci	
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n.	
	59, nonché le azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5	
	e 6 della stessa legge n. 59.	
	L'emissione di strumenti finanziari sarà regolata con apposito	
	regolamento approvato dalla stessa assemblea, secondo la normativa in	
	vigore.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che	
	vengono attribuiti all'Organo Amministrativo ai fini del collocamento	
	dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente	
	articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto	
	previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili	
	con le successive disposizioni del presente statuto.	
	TITOLO V	
	Art. 20 - Ristorni	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta	

	dell'Organo Amministrativo, l'erogazione del ristorno ai soci	
	cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite	
	dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal	
	relativo apposito regolamento.	
	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla	
	qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i	
	criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali in via generale	
	debbono considerare:	
	a)- il tipo di scambio mutualistico;	
	b)- il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo	
	indebitamento, che non deve essere inferiore ad un quarto;	
	c)- i limiti previsti dalla normativa in vigore.	
	I risultati di esercizio, erogabili ai soci a titolo di ristorno, non	
	possono superare il valore dell'utile conseguito dalla cooperativa	
	nello svolgimento dell'attività economica svolta con i soci.	
	Oltre al suddetto limite di carattere generale, è necessario	
	rispettare anche quello previsto dall'art. 3, comma 2, lettera b della	
	legge 142/01.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun	
	socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con	
	l'emissione di nuove quote di capitale.	
	Un apposito regolamento disciplinerà i criteri in base a cui saranno	
	ripartiti i ristorni.	

	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 - Elementi costitutivi	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del	
	valore non inferiore a 25 euro e non superiore ai limiti stabiliti	
	dalla legge;	
	2) dagli strumenti finanziari di cui al precedente articolo 19;	
	3) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 24 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;	
	4) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci	
	ai sensi del presente statuto;	
	5) dalla riserva straordinaria;	
	6) dalle eventuali riserve divisibili;	
	7) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o	
	previsto per legge;	
	8) dall'eventuale tassa di ammissione.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il	
	suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote	
	sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui al precedente punto 6), sono	
	indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i	
	soci cooperatori durante la vita della cooperativa né all'atto del suo	

	scioglimento.	
	Art. 22 - Modalità di versamento delle quote	
	I soci, per la loro ammissione, devono versare almeno il 25% della	
	quota di capitale sociale sottoscritto con le modalità che saranno	
	previste e comunicate dall'Organo Amministrativo nella lettera di	
	ammissione.	
	La rimanente parte dovrà essere versata secondo i tempi e le modalità	
	che verranno stabilite dall'Organo Amministrativo ed indicate nella	
	stessa comunicazione di ammissione.	
	Art. 23 - Caratteristiche delle quote	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari,	
	né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire la propria quota deve darne	
	comunicazione all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.	
	Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal	
	socio.	
	Il provvedimento dell'Organo Amministrativo deve essere comunicato al	
	socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i	
	quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la	
	cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a	
	condizione che lo stesso abbia i requisiti per divenire socio.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve	
	motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al	
	socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	

	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali appresso	
	determinate.	
	Art. 24 - Bilancio di esercizio	
	L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo provvede	
	alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi	
	in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio	
	sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le	
	condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c.,	
	certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla	
	gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei	
	ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal	
	precedente art. 20 e, successivamente sulla distribuzione degli utili	
	annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla	
	legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella	
	misura del 3%;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle	
	condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;	
	d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente	

	versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai	
	fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti finanziari di cui al	
	precedente articolo 19;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui	
	alle lettere f) e g) dell'art. 21.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura	
	indivisibile, il contributo al Fondo mutualistico e l'erogazione del	
	ristorno.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 - Decisioni dei soci	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla	
	legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più	
	amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del	
	numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro	
	approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la	
	distribuzione degli utili;	
	2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo	
	amministrativo;	
	3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;	
	4) le modificazioni dell'atto costitutivo;	

	5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;	
	6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale	
	modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci;	
	7) l'approvazione dei regolamenti interni;	
	8) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della	
	liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo	
	2479-bis del codice civile.	
	Art. 26 - Assemblee	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera	
	raccomandata A.R. o avviso consegnato a mano o avviso inviato per fax	
	o email, inviati otto giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine	
	del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda	
	convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello	
	della prima.	
	Nel caso in cui non tutti i soci sono in possesso di fax o di posta	
	elettronica, l'assemblea potrà essere convocata in forma	
	diversificata.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si	
	reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della	
	riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli	

	argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Art. 27 - Costituzione e quorum deliberativi	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando	
	siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi	
	diritto al voto.	
	L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei casi	
	previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 25, per i quali è	
	necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci	
	aventi diritto al voto.	
	Art. 28 - Votazioni	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di	
	mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 29 - Diritto di voto	
	Nelle Assemblies hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti	
	nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei	
	versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche	
	potranno avere un massimo di cinque voti, in relazione all'ammontare	
	della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 7 del presente statuto.	

Art. 30 - Presidenza dell'Assemblea		
L'Assemblea	è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente	
del Consiglio di amministrazione	ed in sua assenza dal vice	
presidente,	ed in assenza anche di questi, dalla persona designata	
dall'Assemblea stessa,	col voto della maggioranza dei presenti.	
Essa provvede alla nomina di un segretario,	anche non socio. La nomina	
del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un Notaio.		
Art. 31 - Amministratori		
La cooperativa può essere amministrata,	alternativamente, da un	
amministratore unico o da un consiglio di amministrazione	composto da	
due o più membri,	su decisione dei soci in sede di nomina.	
In caso di nomina del consiglio di amministrazione,	l'amministrazione	
della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci,		
purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra		
i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto		
unicamente tra i soci cooperatori.		
Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai		
soci al momento della nomina.		
Gli amministratori possono essere rieletti.		
La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo		
determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo		
Amministrativo è stato ricostituito.		
Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il		
consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.		
Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte nel libro		

	delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le	
	volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo	
	richiedano un terzo degli amministratori	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e	
	l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori,	
	sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni	
	prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni	
	sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono	
	tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è	
	necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in	
	carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei	
	voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende	
	respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal	
	presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono	
	tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a	
	singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i	

	necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di	
	esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri	
	concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c.	
	nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei	
	soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma	
	collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la	
	remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il	
	conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda,	
	la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra	
	società .	
	Ogni centottanta giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della	
	gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni	
	di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.	
	Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del	
	bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento	
	alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle	
	azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito	
	stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-	
	octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono	
	illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.	

	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza	
	della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al	
	vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli	
	altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del	
	codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in	
	carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione	
	dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti	
	gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere	
	fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può	
	compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso	
	di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o gli	
	amministratori sono tenuti a far ricorso alla decisione dei soci e	
	rimangono in carica fino alla sua sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli	
	Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In	
	presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la	
	remunerazione degli stessi è stabilita dall'Organo Amministrativo,	
	sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.	
	Art. 32 - Organo di controllo	
	Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	
	comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti	

	dall'assemblea.	
	Di essi, almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere	
	scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito	
	presso il Ministero della Giustizia, mentre tutti gli altri possono	
	essere scelti tra iscritti negli albi professionali individuati con	
	Decreto del Ministro della Giustizia o fra docenti universitari di	
	ruolo in materie economiche o giuridiche.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio sindacale.	
	I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati	
	decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste	
	dall'articolo 2399 c.c.	
	I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con	
	decreto dal Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i	
	supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino	
	alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi	
	su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta	
	giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione	
	e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	

	amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche	
	individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre	
	la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	richiamo a società controllate, sull'andamento delle operazioni	
	sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i	
	corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi	
	di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività	
	sociale.	
	Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di	
	controllo, i sindaci, sotto la propria responsabilità ed a proprie	
	spese, possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali	
	tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di	
	ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'Organo	
	Amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti	
	dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.	
	I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di	
	esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il	
	conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del	
	requisito della prevalenza mutualistica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere	
	trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e	
	sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono	
	essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.	

	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i	
	motivi del proprio dissenso.	
	I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci,	
	alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato	
	esecutivo, se nominato.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 33 - Clausola arbitrale	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci	
	e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al	
	rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede	
	l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta	
	da un arbitro nominato da un soggetto indicato, di comune accordo, da	
	entrambe le parti, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta	
	giorni dall'incarico ricevuto. Nel caso in cui le parti non trovino	
	l'accordo comune, l'arbitro sarà nominato, entro lo stesso termine e	
	su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del	
	luogo in cui ha sede la società.	
	La sede dell'Arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla nomina. L'arbitro	
	deciderà in via rituale secondo diritto ed equità.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e	
	determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le	

	parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie	
	promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle	
	promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs.	
	17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO VIII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 34 - Scioglimento anticipato	
	L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 35 - Devoluzione patrimonio finale	
	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale	
	risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed	
	eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 24, lett. c);	
	- all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari	
	alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.	
	TITOLO IX	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 36 - Regolamenti	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per	